



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 19 OTTOBRE 2018

Art. 2.6

Espropriazione

_____ 1 Si precisa che il presente articolo deve essere interpretato in conformita' degli allegati da 1 a 3.

1. Nessuna delle parti puo', direttamente o indirettamente, nazionalizzare o espropriare gli investimenti disciplinati di investitori contemplati dell'altra parte, ne' sottoporli a misure di effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione (di seguito "espropriazione"), tranne nel caso in cui l'espropriazione sia effettuata:

- a) per un fine pubblico;
- b) nel rispetto del principio del giusto procedimento;
- c) su base non discriminatoria; e
- d) dietro pagamento di un'indennita' tempestiva, congrua ed effettiva, in conformita' di quanto previsto al paragrafo 2. 2. L'ammontare dell'indennita' corrisponde al valore equo di mercato che aveva l'investimento disciplinato immediatamente prima che l'espropriazione o l'imminente espropriazione divenisse di pubblico dominio, maggiorato degli interessi calcolati in base ad un tasso ragionevole dal punto di vista commerciale determinato in base a criteri di mercato e tenendo conto del tempo intercorso tra l'espropriazione e il pagamento. Tale indennita' deve essere effettivamente riscuotibile, liberamente trasferibile in conformita' dell'articolo 2.7 (Trasferimenti) e corrisposta senza ritardo. I criteri di valutazione applicati per determinare il valore equo di mercato comprendono il valore di avviamento, il valore degli attivi, compreso il valore dei beni materiali dichiarato a fini fiscali e, all'occorrenza, altri criteri. 3. Il presente articolo non si applica al rilascio di licenze obbligatorie concesse in relazione a diritti di proprieta' intellettuale, nella misura in cui il rilascio di tali licenze sia compatibile con le disposizioni dell'accordo TRIPS. 4. Su richiesta degli investitori contemplati interessati, le misure di espropriazione o di stima sono riesaminate da un'autorita' giudiziaria o da altra autorita' indipendente della parte che adotta tali misure.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 139
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-139-2023/art-2.6>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it